

DELIBERA N. 19 del 13 Dicembre 2018

IL COMITATO PER I RICORSI DI CONDIZIONALITÀ
ex articolo 21, comma 12, del d.lgs. n. 150/2015

VISTO il decreto legislativo n. 150 del 14 settembre 2015 recante “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’articolo 1 comma 3 della legge 10 dicembre 2014, n. 183” e, in particolare, l’articolo 21, comma 12 che prevede l’istituzione di un Comitato che, con la partecipazione delle parti sociali, decide avverso i provvedimenti adottati dal centro per l’impiego, ai sensi del comma 10 del predetto articolo;

VISTO il D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, recante Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi;

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 18 del 26 luglio 2017 istitutiva del Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all’art. 21, comma 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (di seguito Comitato) e, in particolare, l’art. 1 che definisce la composizione del Comitato in parola;

VISTO il Decreto Direttoriale registrato al n. 84 del Registro Decreti in data 8 Marzo 2018 che nomina i membri del Comitato;

VISTO il Decreto Direttoriale registrato al n. 249 del Registro Decreti in data 5 Giugno 2018 di sostituzione dei rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in seno al Comitato giusta nota di richiesta n. 7787 del 24 maggio 2018;

VISTA la Delibera n. 1 del 22 maggio 2018, recante l’approvazione del Regolamento di organizzazione e funzionamento del Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all’articolo 21, comma 12, del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150;

CONSIDERATO il Ricorso del Sig. ██████████ avverso il provvedimento sanzionatorio, notificato il 16/10/2018, dal Cpl di ██████████ (PT) di decurtazione un quarto di una mensilità percepita a titolo di NASpI, per mancata presentazione senza giustificato motivo al 1° appuntamento fissato dal Cpl per il ██████████ 2018, ricorso inviato all’ANPAL a mezzo raccomandata A/R il ██████████ (prot. ANPAL n. ██████████);

procede all’esame, nell’ambito della seduta del 13 Dicembre 2018, del ricorso in parola.

Dall'esame della documentazione prodotta, risulta che il Sig. [redacted], in data [redacted], si recava presso il CpI di [redacted] dove sottoscriveva il Patto di Servizio Personalizzato, in quell'occasione veniva fissato il primo appuntamento per il giorno [redacted]. In data [redacted] il ricorrente presentava domanda NASpI presso un patronato. Il ricorrente non si è presentato al primo appuntamento del [redacted] sostenendo di non aver compreso che lo stesso fosse già stato fissato in occasione della stipula del Patto di Servizio Personalizzato. Egli inoltre riteneva che i colloqui fatti in occasione della sua adesione al Progetto Garanzia Giovani, al quale aveva partecipato nel corso del [redacted], fossero sufficienti per gli adempimenti di legge. Per tali motivi il Sig. [redacted] chiede l'annullamento del provvedimento sanzionatorio in oggetto. A seguito della richiesta da parte di ANPAL, il CpI di [redacted] invia, in data [redacted], la documentazione integrativa relativa al provvedimento sanzionatorio adottato nei confronti del Sig. [redacted]. Il CpI puntualizza, inoltre, che il Sig. [redacted] conserva lo stato di disoccupazione dal [redacted] e che successivamente, nel [redacted] ha aderito al Progetto Garanzia Giovani sottoscrivendo un piano di attività tuttora in corso di validità.

Posto quanto sopra, il Comitato, esaminata la documentazione, dopo approfondita discussione, riconosce infondato il ricorso e lo respinge per i motivi di seguito riportati.

Nel caso di specie la violazione di legge contestata sussiste ed è stata correttamente sanzionata dal Centro per l'impiego di [redacted]. L'appuntamento risulta concordato nel Patto di Servizio Personalizzato sottoscritto dal Sig. [redacted] e nel giorno stabilito egli risultava assente senza giustificato motivo, non avendo prodotto alcun tipo di documentazione, atta a motivare la sua assenza all'appuntamento fissato dal CpI, nei termini previsti. Le ipotesi di giustificato motivo, infatti, vanno comunicate e documentate, di regola, entro la data e l'ora stabilite per l'appuntamento e, comunque, non oltre il giorno successivo alla data prevista, pena l'applicazione delle sanzioni previste in tema di condizionalità dall'art. 21, come previsto dalla nota MLPS 39-3374 del 2016.

P.Q.M.

Il Comitato, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso.

La presente Delibera viene comunicata, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del D.P.R. 1199/1971, al CPI che ha emesso l'atto e al ricorrente.

Così deciso, Roma 13 Dicembre 2018

Il Presidente
Salvatore Pirrone

Il Segretario
Rita De Rinaldis

